



## REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2023

## 1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

**Azione/i:** le azioni ordinarie emesse dalla Società;

**Azionisti:** i titolari di Azioni;

**Comunicazione:** indica la comunicazione all'Emittente effettuata dall'Intermediario, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading, per quanto applicabile;

**Diritto Reale Legittimante:** indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

**Elenco Speciale o Elenco:** indica l'apposito elenco istituito dalla Società, in linea con quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF e dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, in quanto compatibili, come disciplinato dall'art. 6 dello Statuto, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggioranza del voto;

**Emittente o Società:** Relatech S.p.A., con sede legale in Milano, Via Anguissola Sofonisba, n. 23;

**Incaricato:** indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione, individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 marzo 2023 in Monte Titoli S.p.A.;

**Intermediario/i:** soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'art. 2, lettera m) del Provvedimento unico sul post-trading;

**Periodo di Maturazione:** periodo continuativo di 12 (dodici) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

**Provvedimento unico sul post-trading:** indica il provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia contenente la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato da Consob e Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018;

**Record Date:** indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;

**Regolamento:** indica il presente regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale relativo al voto maggiorato, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

**Regolamento Emittenti:** indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;

**Richiedente:** soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

**Statuto:** lo statuto dell'Emittente;

**TUF:** il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.



## 2. PREMESSA

In data 21 dicembre 2022, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha modificato gli articoli 6 e 9 dello Statuto introducendo, anche in considerazione dell'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella recente massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci), la disciplina della maggiorazione del diritto di voto.

In data 13 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dalla predetta Assemblea Straordinaria, ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto dello Statuto e della normativa dettata dall'art. 127-*quinquies* del TUF e dalla regolamentazione attuativa, per quanto compatibili, e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società, l'Incaricato e gli Intermediari. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il soggetto Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, spettano due voti a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno dodici mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://relatech.com/>) all'interno della sezione investor-relations/documenti-societari

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, che ne riferirà agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.

### 3. ELENCO SPECIALE

La Società istituisce un Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF (in quanto compatibile), e dell'art. 6 dello Statuto, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti (in quanto compatibili), in cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

All'Elenco Speciale si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 cod. civ. e nell'art. 83-*undecies* del TUF, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

L'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del Richiedente;
- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

#### **4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE**

L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo in particolare a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e/o ai titolari del Diritto Reale Legittimante o agli Azionisti in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
- procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazioni, nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

## **5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO**

### **5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione**

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante (*i.e.* l'Azionista cui spetti il diritto di voto in quanto titolare della piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, della nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o dell'usufrutto dell'Azione con diritto di voto).

Il Richiedente deve rivolgersi all'Intermediario "ultimo" presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni al fine di chiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società, secondo quanto previsto dal Provvedimento unico sul *post-trading* (in quanto applicabile e compatibile), un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni per cui la richiesta viene effettuata.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante. Nel caso di titolare del Diritto Reale Legittimante diverso da persona fisica, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com) e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società [relatech@pec.it](mailto:relatech@pec.it), la Comunicazione Iniziale, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è a disposizione sul sito internet della Società (<https://relatech.com/>), all'interno della sezione *investor-relations/documenti-societari/*

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

### **5.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede, per il tramite dell'Incaricato, all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente), con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società e/o l'Incaricato possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante – anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, comunica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale:

- l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione Iniziale contenente l'indicazione della data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero
- il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della

Comunicazione Iniziale contenente l'indicazione delle motivazioni del rifiuto.

Il Richiedente iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date.

Ogni Richiedente può ottenere, mediante successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori/diverse Azioni.

### **5.3 Conseguimento del voto maggiorato**

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del dodicesimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date:

- il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
- la Record Date di un'eventuale assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Il soggetto Incaricato accerta l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, nei termini sopra indicati, dandone successivamente comunicazione alla Società tramite posta certificata all'indirizzo [relatech@pec.it](mailto:relatech@pec.it).

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.



## **6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE**

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- rinuncia irrevocabile dell'interessato al voto maggiorato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo di Maturazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

### **6.1 Comunicazione di rinuncia irrevocabile**

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, fermo restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi di quanto sopra.

La richiesta deve essere presentata dal titolare del Diritto Reale Legittimante, in forma scritta, rivolgendosi all'Intermediario "ultimo" presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società la relativa comunicazione di revoca totale o parziale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, per quanto applicabile.

La predetta comunicazione di revoca è trasmessa senza indugio dall'Intermediario all'indirizzo di posta elettronica certificata [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com) e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società [relatech@pec.it](mailto:relatech@pec.it), specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione.

Ricevuta la richiesta, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, come previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading (in quanto applicabile).

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

## **6.2 Comunicazione di perdita del diritto**

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società, e acconsente a che l'Intermediario comunichi, ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti dal successivo art. 7 del presente Regolamento.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione Iniziale, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso apposita comunicazione effettuata, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico sul post-trading, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i Iniziale/i.

Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.

La comunicazione è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com) e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società [relatech@pec.it](mailto:relatech@pec.it).

Ricevuta la comunicazione, la Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione relativa alla perdita del diritto ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i Iniziale/i di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, le Azioni iscritte con data più recente, come previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading (in quanto applicabile).

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica al competente Intermediario tramite posta elettronica certificata – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, esplicitando la relativa motivazione.

## **6.3 Cancellazione d'ufficio**

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, provvede – direttamente o per il tramite dell'Incaricato – a (i) aggiornare l'Elenco Speciale senza indugio e (ii) a darne notizia al competente Intermediario, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

## **7. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO**

Salvo quanto previsto al successivo art. 8 del presente Regolamento, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle Azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle Azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto in capo all'azionista che ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale ovvero abbiano maturato il voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute;
- in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto.

## **8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE**

### **8.1 Conservazione del diritto alla maggiorazione**

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato eventualmente già maturato) si conserva nei casi di:

- costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;
- successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della società beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.;
- ove il Diritto Reale Legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, quest'ultimo comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti secondo quanto disposto dal Provvedimento unico sul post-trading.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5 del presente Regolamento.

La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com) e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società [relatech@pec.it](mailto:relatech@pec.it).

La Società verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

### **8.2 Estensione del diritto alla maggiorazione**

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

- proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo di Maturazione; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo di Maturazione calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

L'intermediario provvede ad effettuare le opportune comunicazioni.

Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 5 del presente Regolamento.

## **9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

### **9.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società rende noti mediante pubblicazione nel proprio sito internet (<https://relatech.com/>), all'interno della sezione investor-relations/documenti-societari/, i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (ove superiori al 5% dei diritti di voto) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

### **9.2 Modifica del capitale sociale**

La Società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.